

LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

riunita in Camera di Consiglio, composta dai sigg. Magistrati:

Dr. Silvia R. Fabrizio Presidente

Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore

Dr. Federico Ria Consigliere

ha pronunciato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 12.3.2025, esaminate le note scritte depositate dalle parti, il seguente

decreto

nel subprocedimento di inibitoria, iscritto al N° 470-1 del Ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente tra:

* in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, rappresentata e difesa *;
reclamante e * in persona del Responsabile * rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di omologazione, dall'Avv. *

reclamata nonché PG Sede interventore Letto il ricorso depositato in data 24.2.2025, con cui la * ha instato (in pendenza di reclamo già da essa proposto avverso diniego di omologa della domanda di concordato semplificato, iscritto al n. 470/2024 VG e con udienza di discussione fissata da questa Corte al 14.5.2025, essendo in corso CTU) per l'inibitoria al Tribunale di Pescara dell'emissione di sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex artt. 54 - 55 - 247 cci;

rilevato che la istante ha addotto a supporto della richiesta quanto segue:

-che con reclamo ex artt. 25-sexies, comma 6, e 247 CCI, la * ha adito questa Corte d'Appello al fine di chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita accogliere il presente reclamo, proposto ai sensi degli artt. 25-sexies, comma 6, e 247 CCII e, per l'effetto, ricorrendone le condizioni di legge, disporre l'omologa della domanda di concordato semplificato presentato dalla * n. 1/2024 del Tribunale di Pescara, ovvero rimettere al medesimo Tribunale per l'adozione di provvedimenti conseguenti;

-che in esito alla udienza del 22 gennaio 2025 questa Corte ha emesso ordinanza con la quale ha ritenuto di procedere all'espletamento di una consulenza tecnica e ha nominato il CTU, al quale è stato posto il seguente quesito: «esaminati gli atti di causa e, in particolare, visionata la documentazione contabile presente in atti, dica il Consulente se fosse sussistente nel 2018, al momento dell'effettuazione del finanziamento dei soci in favore della Società, una situazione di eccessivo squilibrio finanziario in capo alla * da cui doveva derivare la natura postergata del finanziamento ai sensi dell'art. 2467 cc».;

- che il CTU nominato ha accettato, in data 31 gennaio 2025, la nomina e ha fissato per l'inizio delle operazioni peritali la data del 6 marzo 2025;

- che nel frattempo con ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale ex artt. 37-38 CCII dell'11 febbraio 2025, la * presso il Tribunale di Pescara ha chiesto allo stesso Tribunale di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della *, assumendo, nella specie, che la predetta società non sarebbe nelle condizioni di soddisfare le proprie obbligazioni e con

decreto dell'11 febbraio 2025, il Giudice delegato ha fissato l'udienza del 13 marzo 2025 per la decisione al riguardo;

- che la concessione della misura protettiva consistente nell'inibitoria della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale sarebbe essenziale al fine di consentire che la decisione di questa Corte sul merito del reclamo sia data utilmente, permettendo, allo stesso tempo, che il patrimonio della debitrice resti intatto;

quanto meno fino alla pronuncia sul reclamo;

- che né l'art. 25-sexies, né l'art. 25-septies del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevedono espressamente una siffatta possibilità ma, al tempo stesso, non la escludono, dovendosi quindi fare applicazione dei principi generali in materia dei poteri del Giudice del reclamo di cui all'art. 247 CCII, norma, quest'ultima, che si occupa del reclamo avverso il decreto che omologa il concordato nella liquidazione giudiziale, non disponendo, tuttavia, alcunché in ordine alla fattispecie che ne occupa in questa sede;

- che in ogni caso la tutela richiesta sarebbe consentita anche in applicazione delle norme (generali) di cui agli artt. 54 e 55 del Codice della crisi;

- che la decisione di espletare CTU volta a verificare la questione sottoposta con il reclamo alla Corte sarebbe sintomatica della fondatezza del gravame, per cui l'istante non ha motivo di dubitare che il reclamo verrà accolto;

- che la misura richiesta si appalesa estremamente urgente perché la fissazione dell'udienza di convocazione del debitore al 13 marzo 2025, praticamente in concomitanza con l'inizio delle operazioni peritali, rischia di compromettere il prosieguo del giudizio di reclamo e, quindi, la stessa pronuncia di accoglimento del reclamo;

tanto premesso e rilevato, questa Corte osserva quanto segue.

Unica norma del CCII che in astratto consente alla Corte di Appello di emettere in sede di reclamo la misura protettiva in questione, a ben vedere, è l'art. 55 comma 6, ma solo in caso di reclami previsti dagli artt. 47 comma 5 e 50, fattispecie diverse da quella in esame, regolata dall'art. 247.

Né si reputa di poter applicare estensivamente l'art. 55 comma 6, norma dettata in tema di regolazione giudiziale della crisi, al concordato semplificato, procedura volta ad una composizione negoziale, tanto più che l'art. 25 sexies comma 8 nel richiamare le norme applicabili a detto procedimento non fa menzione dell'art. 55.

In ogni caso, nel merito si ha che, anche a prescindere dalla valutazione del presupposto del *fumus boni iuris* (che non è comunque, nella specie, di evidente sussistenza, non potendosi di certo dare per scontato che la CTU in corso di espletamento porti a conclusioni favorevoli per la reclamante), non ricorre nemmeno il presupposto del *periculum*, da intendersi come pregiudizio che la parte potrebbe subire da sentenza che ad oggi non è stata emessa e che potrebbe essa stessa essere reclamata.

Il ricorso, quindi, non può essere accolto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso per inibitoria della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del 12.3.2025.